



Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

(EX ART.1, COMMA 1091, LEGGE N.145 DEL 30.12.2018)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __.__.2025

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 - ATTIVITA 'DI CONTROLLO.....	3
ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO.....	3
ART. 4 - DESTINAZIONE DEL FONDO.....	4
ART. 5 - TRATTAMENTO ACCESSORIO	4
ART. 6 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE.....	5
ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE	5

ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti, fermo restando la promozione di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento e volti alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni tributarie non corrette e irregolari.
3. L'attribuzione degli incentivi economici al personale è finalizzata a valorizzare ed ottimizzare il lavoro prestato dai dipendenti, al fine di renderlo ancor più efficiente ed efficace, in tal maniera valorizzando le professionalità in servizio presso l'Ente e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ART.2 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di accertamento, posta a base dell'incentivazione disciplinata dal presente Regolamento, consiste in tutte le misure, compiti ed attività di ordinaria e straordinaria gestione rientranti tra le competenze proprie dell'Ente, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali od omessi, dovuti dai contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e/o TARI.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'Ente e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, di solleciti al pagamento dei contribuenti morosi ed, eventualmente, nell'emissione e notificazione di ingiunzioni di pagamento, nonché azioni di recupero coattivo degli importi ingiunti.
4. Nel calcolo delle nuove o maggiori entrate sono da considerarsi anche le entrate derivanti da eventuali ravvedimenti operosi compiuti dal contribuente a seguito dell'attività di verifica della posizione contributiva.

ART.3 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo.
2. La costituzione del Fondo è stabilita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione e, solamente per il primo anno di applicazione, in sede di adozione della delibera di variazione dello stesso e la relativa distruzione al personale interessato è subordinata all'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 oppure, se diversi, entro i termini prorogati per legge.
3. Il Fondo di cui ai commi precedenti è alimentato delle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto di gestione approvato:

Il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive e coattive tramite ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, comprensive di sanzioni ed interessi, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti;

4. Rientrano nelle attività di accertamento di cui al comma precedente tutte le attività svolte dal personale che generano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata, comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione e la mediazione in cui l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al precedente comma 3, realizzate nel corso dell'anno precedente a quello in cui è riferito il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel Bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel Bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
6. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente Regolamento, si intendono altresì gli importi incassati nel corso dell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del Fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del Fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il Fondo di cui al presente Regolamento, in coerenza con le interpretazioni del quadro normativo di riferimento come risultante dal Rendiconto della gestione. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il compenso viene erogato sulla base del maggior gettito accertato nel corso dell'anno 2024.
7. Le risorse economiche che a questo titolo saranno destinate al trattamento accessorio del personale sono escluse, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 1091, della Legge n.145/2018, dal limite al trattamento accessorio di cui all'art.23, comma 2, del D.lgs.75/2017. La loro quantificazione è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.

ART.4 - INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI E PERSONALE COINVOLTO

1. In sede di approvazione del PEG/Piano della Performance dell'esercizio di riferimento, viene affidato al Responsabile titolare del capitolo di riferimento uno o più progetti di recupero del gettito da evasione tributaria, al quale spetta il compito di individuare il personale coinvolto, fermo restando quanto di seguito esposto.
2. Il Personale che può essere destinatario della attribuzione dell'incentivo è il seguente:
 - a) il Responsabile del settore tributario al quale, in base agli atti organizzativi vigenti, è ascritta la materia dei tributi IMU e TARI, anche se titolare di incarico di Elevata Qualificazione;
 - b) il personale, anche a tempo determinato, appartenente al Servizio al quale è ascritta la materia dei tributi IMU e TARI, addetto alle attività di verifica sul corretto assolvimento delle obbligazioni tributarie, di alimentazione delle banche dati tributarie, di predisposizione atti tributari, anche per riscossione rateale e coattiva, individuati, dal Responsabile del Servizio;
 - c) il personale di altri Servizi e Uffici che collaborano anche solo occasionalmente nella attività di controllo e rendicontazione delle entrate tributarie con il Servizio al quale è ascritta la materia dei tributi IMU e TARI, pur rimanendo formalmente assegnati al Servizio di rispettiva appartenenza; tale personale viene individuato sulla base del possesso di specifiche conoscenze e competenze da parte del Responsabile del Servizio in accordo con i Responsabili dei rispettivi Servizi di appartenenza.

ART.5 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTALE

1. Con riferimento al personale di cui al precedente articolo, l'Ente ne:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Responsabile del Servizio di cui al precedente articolo individuano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, le esigenze formative dei dipendenti impiegati nelle materie qui disciplinate, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività in parola.

ART.6 - DESTINAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL FONDO

1. Il Fondo determinato con le modalità di cui al precedente articolo 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 145/2018, è destinato:
 - a) Per un ammontare pari al 90%, da ripartire tra i soggetti coinvolti nelle attività di controllo per il recupero dell'evasione fiscale compreso il Responsabile anche se titolare di posizione organizzativa;
 - b) Per un ammontare pari al 10%:
 - all'acquisto di beni, servizi per il controllo, all'acquisto di software, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e formazione del personale dipendente;
 - all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. La determinazione dell'importo da attribuire viene effettuata sulla scorta delle somme riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e di liquidazione, al netto delle spese di notifica degli atti impositivi.
3. Il Responsabile del Servizio Tributi, attestando l'avvenuta esecuzione dell'attività, formula la proposta di attribuzione sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla contrattazione integrativa, tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi. In particolare gli incentivi sono attribuiti alle seguenti figure in questa fascia:
 - Responsabile Servizio Tributi: 10%;
 - Personale Servizio Tributi o altri Servizi addetto all'attività accertativa: 90%.
4. La liquidazione è effettuata annualmente, in sede di liquidazione del salario accessorio, dal Responsabile del Servizio Personale, salvo i casi di sostituzione nei casi previsti dalla legge e dai Codici di Comportamento, solo successivamente all'avvenuta approvazione del Rendiconto di gestione, una volta accertata positivamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle dissezioni del presente Regolamento.
5. Eventuali somme del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, confluiscono nella quota di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo medesimo dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART.7 - TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente impiegato, stabilmente o occasionalmente, nelle attività di accertamento e controllo dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa dei rifiuti (TARI).
2. Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Ente e sono erogate in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, inclusi i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 145/2018, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità previsto dal vigente CCNL.
4. Qualora, in esito all'attribuzione delle somme del Fondo, dovessero risultare somme eccedenti il limite di cui al comma 3, le stesse verranno destinate al finanziamento degli strumenti di cui all'art.6, comma 1 lettera b), dell'anno di riferimento.

ART.8 - AGGIORNAMENTI, MODIFICHE

1. Il presente Regolamento potrà essere aggiornato e/o modificato, con approvazione di dedicata deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di novazioni normative, di sopravvenute esigenze tecnico-organizzative o di giurisprudenza consolidata che dovessero intercorrere medio-tempore, nonchè legate all'esperienza maturata durante la sua applicazione.

ART.9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla vigente normativa, tenendo in considerazione le operazioni di recupero evasione effettuate afferenti all'annualità 2019.